

**COMUNE DI TRIUGGIO**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

<b>Verbale n. 08</b>  <b>Data 17.03.2021</b>	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).</b>
--	--

Il sottoscritto Dott. Romagnano Giovanni, revisore unico dei conti del Comune di Triuggio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26/09/2019;

Vista la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: “ approvazione modifica del Regolamento per la Disciplina della tassa sui Rifiuti ( TARI) ”, pervenutagli giovedì 11 marzo 2021, protocollo n. 0004763

Visto ed esaminato il nuovo testo del “ Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti ( TARI ), pervenuto in data odierna, prot. n. 0005080, costituito da 35 articoli oltre all’allegato “ A “, steso su 24 pagine il quale prevede:

1. l’adeguamento al D. Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e di attuazione della Direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1194/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
2. una riduzione del 75% nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa, per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che abbiano trasferito la residenza/domicilio stabile in istituti sanitari o di ricovero, purché non locate e che risultino non occupate e non utilizzate;
3. una riduzione del 50% della tariffa parte fissa e parte variabile, per le aree ed i locali occupati dai seguenti soggetti: Oratori parrocchiali, associazioni iscritte all’albo comunale e associazioni sportive dilettantistiche, ad esclusione dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Richiamato l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, la quale ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), e in particolare:

- i commi 641-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Esaminata la relazione istruttoria, a corredo della proposta di delibera ed unitamente alla stessa trasmessa, redatta dalla Responsabile del settore finanziario dottoressa Paola Vernaleone;

Evidenziato, per la necessità di tener conto dell'incidenza delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che l'entità delle relative tariffe, - in coerenza con le previsioni del PEF 2021, da approvare prima del bilancio - dovrà garantire l'invarianza del gettito, registrato con le precedenti tassazioni, ed in ogni caso, la previsione di entrata prevista in bilancio per tale titolo;

Evidenziato, altresì, che il presente regolamento, salvo modifiche normative, produrrà i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2021, a condizione che venga approvato entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

## **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto, **a condizione che vengano determinate ed approvate le tariffe TARI, con preliminare approvazione del PEF, piano economico finanziario.**

Tali atti dovranno essere approvati da parte dei competenti Organi Comunali entro il termine di approvazione del bilancio, ed essere coerenti tra di loro.

Olgiate Molgora 17 marzo 2021

Il revisore Unico dei Conti  
Avv. Giovanni Romagnano  
*(documento firmato digitalmente)*